



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 del 30-04-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI A MERCATI. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **aprile** in prosieguo di seduta iniziata alle ore **19:45**, nella sala delle adunanze, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

ROSSI GIOVANNA	Presente	Soranzo Enoch	Presente
ROMANATO ENRICO	Presente	BONISOLO GIULIA	Presente
NEGRI ENZO	Assente	GUARRELLA AGOSTINO	Presente
BRESSAN FRANCESCA	Presente	BARBIERO MICHELA	Presente
PERUZZO ERIKA	Presente	SAPONARO BRUNO	Presente
MARAN MARIA CRISTINA	Presente	SANTAMARIA ANTONIO	Presente
SABBION ORNELLA	Presente	VOZZA VINCENZO	Presente
FRANCON ANTONIO	Assente	BROCCA LIVIO	Assente
PIOVAN GIUSEPPE	Assente		

Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra MALPARTE STEFANIA Segretario Generale.

Il Sig. Presidente Soranzo Enoch assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

PERUZZO ERIKA

SANTAMARIA ANTONIO

VOZZA VINCENZO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837-845 “*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*”;
- ai sensi del comma 838 del medesimo articolo 1, “*il canone di cui all’art. 1, comma 837, della L. n. 160/2019 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*”;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “*Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*”.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che “*Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché' il canone per l'installazione dei mezzi*

pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTA la disposizione del comma 840 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 con la quale si stabilisce che *“Il canone di cui al comma 827 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata”*;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale sulle aree e spazi destinati ai mercati in luogo dei prelievi sui mercati che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 446/97 approvato con deliberazione di C.C. n. 86 del 16/12/1998 e modificato con deliberazione di C.C. n. 71 del 17/12/1999;
- Regolamento per la disciplina del servizio di igiene ambientale e della tariffa corrispettiva approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 11/07/2014;
- Deliberazione di C.C. n. 91 del 23/12/2019 di conferma delle tariffe per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Deliberazione di C.C. n. 94 del 23/12/2019 di conferma delle tariffe per l'applicazione della TA.RI.;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati ai mercati formato da n. 12 articoli, allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di approvare il Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI:

- l'articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*.
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 41 DEL 22/03/2021 che stabilisce *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021”*.

ACQUISITI in ordine alla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse, il *Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati ai mercati* ai sensi della Legge n. 160/2019 articolo 1, commi 837-845, composto di n. 12 articoli, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, all. A).
- 2) di dare atto che, con propria deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
- 3) di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Ufficio F21 TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 19-04-21

PARERI

(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

- 1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Volpin Giovanna

firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

- 2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Volpin Giovanna

firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

Comune Selvazzano Dentro - prot. partenza n. 0025507 del 02-07-2021 cat. 8 cl. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**n. 6 del 30-04-2021**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI A MERCATI. APPROVAZIONE

Partecipano, inoltre, alla discussione gli Assessori Natale, Finco, Flaminio, Rodighiero.

Il Presidente introduce l'argomento.

L'Assessore Flaminio illustra l'argomento.

Si procede alla votazione della proposta munita dei prescritti pareri, che riporta il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri assenti n. 4 (Negri, Francon, Brocca, Piovan)
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri votanti n. 13
Consiglieri favorevoli n. 13
Consiglieri contrari n. 0

La proposta viene approvata

Il Presidente propone per l'atto adottato l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che riporta il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri assenti n. 4 (Negri, Francon, Brocca, Piovan)
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri votanti n. 13
Consiglieri favorevoli n. 13
Consiglieri contrari n. 0

Il Consiglio comunale delibera per l'atto adottato l'immediata eseguibilità

Gli interventi risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica ai sensi dell'art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Soranzo Enoch

(firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Il Segretario Generale
MALPARTE STEFANIA

(firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

